

N. TAR	2014- 28
N. PROTOCOLLO	87631 RU del 31.7.2014
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI – Ufficio Tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI TRENTO E BOLZANO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Apertura di un contingente tariffario comunitario riguardante la deroga alle norme di origine nell'ambito del Sistema delle Preferenze tariffarie generalizzate, applicabili alle importazioni di biciclette prodotte in Cambogia.

Richiamasi l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 223 del 29 luglio 2014, che pubblica il Reg.to di esecuzione (UE) n. 822/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, relativo a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 in merito alle norme di origine, nell'ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, riguardante le biciclette prodotte in Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti di biciclette originarie della Malaysia.

Al riguardo, si comunica che, a decorrere dal 29 luglio 2014:

- in deroga all'articolo 86, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (CEE) n. 2454/93, la Cambogia è autorizzata ad utilizzare parti di biciclette della voce 8714 del SA originarie della Malaysia conformemente alle norme di origine previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1, nell'ambito del cumulo dell'origine, per la produzione di biciclette della voce 8712 del SA. Le prove dell'origine per tali parti sono redatte secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1 *bis*.
- La deroga in parola si applica alle biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, della voce 8712 del SA, esportate dalla Cambogia e **dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'Unione durante il periodo dal 29 luglio 2014 al 31 dicembre 2016**, nel limite dei quantitativi annui, per i quali è aperto il contingente con **numero d'ordine 09.8094**, gestito tramite l'applicazione informatica "Quota", in conformità agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93. Per l'individuazione di tali volumi si rimanda alla consultazione dell'allegato al Reg.to (UE) n. 822/2014.
- Ai fini dell'utilizzo del predetto contingente, nella casella n. 4 dei certificati d'origine Form A, rilasciati dalle autorità competenti della Cambogia ai sensi del presente regolamento, deve figurare la seguente dicitura: **«Deroga — Regolamento di esecuzione (UE) n. 822/2014 della Commissione».**

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del predetto Reg.to (UE) n. 822/2014, allegato alla presente comunicazione.

Per il Direttore dell'Ufficio a.p.f.
F.to Gaetano Rispoli

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lvo 39/93”